

Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri

ARPA Lombardia

Settembre 2022



Documento redatto da:

Daniela de Bartolo

Paola Maggi

Elisa Nava

Valeria Spirolazzi

ARPA Lombardia | Settore Attività Produttive e Controlli U.O. Agenti Fisici

ARPA Lombardia | Direzione Tecnica U.O. Procedimenti Integrati

Via I. Rosellini, 17

20124 – Milano

Tel. 02.69666.1

PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

WEB: www.arpalombardia.it

Settembre 2022

Sommario

1	Premessa	4
2	Presentazione della richiesta di deroga	5
2.1	Aspetti amministrativi.....	5
2.2	Aspetti tecnico-operativi.....	6
3	Indicazioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga	8
	Appendice A - Cantieri per opere rilevanti per dimensione e complessità	10
	Appendice B - Valori limite di rumore nell'autorizzazione in deroga e loro verifica	12
	Note al testo.....	14

1 Premessa

L'art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/1995 attribuisce ai Comuni la competenza del rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee in deroga ai valori limite di rumore di cui al DPCM 14/11/1997¹.

Per il territorio lombardo le modalità di rilascio dell'autorizzazione in deroga per le attività temporanee sono definite dall'art. 8 della LR 13/2001: *"Norme in materia di inquinamento acustico"*ⁱⁱⁱ. L'art. 8 fornisce i criteri generali a cui i Comuni devono attenersi nel rilascio delle autorizzazioni, lasciando ampia libertà agli stessi per quanto riguarda la definizione delle modalità e i contenuti di dettaglio. Diversi Comuni hanno comunque disciplinato l'argomento inserendolo all'interno dei propri Regolamenti o delle Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica comunale.

Al fine di una gestione ottimale della problematica che garantisca la massima tutela della popolazione e degli ecosistemi compatibilmente con le esigenze dell'attività temporanea, si è ritenuto utile fornire ai proponenti e alle Amministrazioni comunali le presenti linee guida.

Il documento focalizza l'attenzione sulle **autorizzazioni in deroga per il rumore dei cantieri¹**; **in particolare viene trattata la rumorosità che ha come sorgente i cantieri temporanei, esterni** agli ambienti di vita. Altre tipologie di attività, quali ad esempio manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, possono presentare caratteristiche e peculiarità che necessiterebbero di specifiche valutazioni ed indicazioni, non trattate nelle presenti Linee Guida.

La deroga è lo strumento con il quale l'amministrazione comunale ridefinisce il quadro temporaneo e locale delle "regole acustiche" all'interno del quale dovrà svolgersi l'attività di un cantiere. Si tratta di una temporanea modifica dei limiti vigenti sulla base delle indicazioni in essa contenute. Nella deroga sono infatti indicati i nuovi limiti a cui le attività di cantiere devono attenersi e sono eventualmente prescritte modalità operative ed interventi di mitigazione da porre in atto per il contenimento dell'impatto acustico.

¹ La definizione di "cantiere edile" può essere in buona parte suggerita dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008: *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"*:

*Per cantiere edile intenderemo una unità produttiva **temporanea** organizzata appositamente da uno o più appaltatori per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, presso un sito, un locale o ambiente consegnato da un committente. Sono lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*

Interesse delle Parti è che queste prescrizioni siano il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di operatività e tempistica del cantiere e la garanzia della massima tutela della popolazione esposta al rumore.

Nel cap. 2 sono fornite indicazioni, per il proponente, sulle valutazioni ed informazioni che è opportuno siano presenti nella richiesta di autorizzazione in deroga, affinché vengano fornite da subito all'Amministrazione tutti gli elementi utili all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel cap. 3 sono invece fornite indicazioni per l'Amministrazione sui contenuti che dovrebbero essere presenti nella deroga, in modo da renderne chiara ed efficace la sua gestione da parte del proponente ed agevolare la verifica del rispetto da parte degli organi di controllo.

L'effettiva modulazione dei contenuti e degli approfondimenti dipenderanno, sia per il proponente che per le amministrazioni comunali, dalla specifica opera oggetto di deroga e dalle condizioni di impatto acustico che si dovranno governare.

In particolare, nell'Appendice A viene trattato il caso di cantieri collegati alla realizzazione di opere rilevanti per dimensione e complessità, approfondendone caratteristiche e peculiarità.

Infine, in Appendice B si è ritenuto opportuno proporre un approfondimento in merito ai limiti di rumore connessi alla deroga e alla modalità della loro verifica.

2 Presentazione della richiesta di deroga

La domanda di autorizzazione in deroga si compone di due sezioni:

- una sezione contenente le informazioni necessarie alla corretta **gestione amministrativa** dell'istruttoria e alla predisposizione di un atto giuridicamente efficace (par. 2.1);
- una sezione **tecnica-operativa** contenente le informazioni, le valutazioni e le indicazioni gestionali fornite dalla ditta da cui deve emergere il livello del rumore atteso presso i ricettori, la proposta di misure di mitigazione e l'impossibilità, nonostante tutto, del rispetto dei limiti fissati dalla vigente classificazione acustica comunale. (par. 2.2).

La sezione tecnico-operativa deve dare evidenza dell'applicazione di tutti gli interventi di mitigazione possibili, delle opportune modalità operative e gestionali e dell'ottimizzazione del layout dell'area di cantiere in modo da collocare le lavorazioni più rumorose nella posizione di minor disturbo per i ricettori individuati.

La richiesta di deroga è quindi il passaggio conclusivo di un processo di valutazione, gestione ed ottimizzazione delle azioni di contenimento degli impatti acustici svolto da parte del proponente. La deroga non deve essere intesa come la soluzione per non attuare quanto ragionevolmente sostenibile tecnicamente ed economicamente al fine della mitigazione e/o eliminazione del rumore.

2.1 Aspetti amministrativi

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune nel cui territorio si svolgono le attività di cantiere.

La L. 447/1995 individua nel Comune, infatti, l'organo competente ordinario e precisa espressamente che l'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Comune (art. 6 comma 1 lett. h L. 447/1995)ⁱ, anche perché l'effetto causato dall'opera o dal lavoro rumoroso è localizzato proprio in quel territorio comunale.

Il Comune mantiene la competenza al rilascio, nel proprio territorio, delle autorizzazioni in deroga, anche in ordine alle opere che attraversano territori di più comuni e, a tal fine, attuerà forme di cooperazione con gli altri Comuni e con la Provincia interessati, come si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 13 e 19 D.Lgs 267/2000, ed in particolare del comma 2 del citato art. 13 D.Lgs 267/2000ⁱⁱⁱ.

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio delle attività rumorose, tenendo conto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per il rilascio dell'autorizzazione e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nominativo del legale rappresentante/titolare della società che richiede la deroga;
- b) ragione sociale del soggetto che richiede la deroga;
- c) titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera;
- d) richiamo ad eventuali prescrizioni sull'impatto acustico del cantiere contenuti in atti approvativi/autorizzativi;
- e) nominativi di uno o più referenti di cantiere per il rumore che saranno il riferimento per l'Amministrazione comunale e gli Enti competenti per le problematiche di inquinamento acustico che dovessero presentarsi;
- f) dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alle veridicità delle informazioni fornite;
- g) dichiarazione di impegno ad attivare tutte le misure previste per il contenimento del rumore di cui al paragrafo 2.2.

2.2 Aspetti tecnico-operativi

Alla domanda deve essere allegato uno Studio di impatto acustico che riporti le lavorazioni e le sorgenti rumorose, l'elenco dei ricettori individuati e le stime dei livelli di rumore a cui saranno esposti i ricettori².

I contenuti minimi dello Studio di impatto acustico sono di seguito elencati e discussi; il grado di approfondimento richiesto per ogni aspetto dovrà essere funzionale alla complessità del problema da trattare e dovrà fare riferimento alla normativa e letteratura tecnica disponibile in proposito.

² Come definizione di *ricettore* può essere assunta quella presente nei Regolamenti di esecuzione della L. 447/95 per il rumore ferroviario e stradale DPR 459/98 e DPR 142/04: "qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti...".

- a) Individuazione, anche su cartografia, delle aree di cantiere in cui si prevede saranno svolte attività rumorose eccedenti i limiti della classificazione acustica comunale vigente.
- b) Descrizione delle sorgenti e attività rumorose presenti in ogni area individuata: dovrà essere fornito l'elenco e la descrizione dei macchinari, delle attrezzature e delle lavorazioni rumorose previste; l'indicazione per ogni sorgente delle caratteristiche acustiche di emissione nelle diverse condizioni di lavoro e delle tempistiche di funzionamento sia nell'arco della giornata e per ogni periodo (diurno e/o notturno), sia sull'intera durata del cantiere.
- c) Attestazione della conformità delle macchine e delle attrezzature in uso nei cantieri temporanei alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale.
- d) Layout del cantiere con la localizzazione delle attività e sorgenti di rumore all'interno dell'area e con l'indicazione della loro eventuale modifica nel tempo.
- e) Eventuale compresenza di altri cantieri (fissi o temporanei) o di altre attività rumorose anche non pertinenti alla realizzazione dell'opera, descritti in funzione del cronoprogramma delle lavorazioni previste.
- f) Destinazione d'uso e classificazione acustica dell'area interessata dall'impatto acustico del cantiere.
- g) Individuazione e inquadramento cartografico di tutti i ricettori presenti rispetto alle aree di cantiere con l'esplicita evidenziazione di eventuali ricettori "sensibili" quali ad esempio: nidi, asili, scuole, luoghi di cura e degenza.
- h) Descrizione dell'algoritmo matematico o dell'eventuale modello numerico di previsione d'impatto acustico utilizzato, riportando - in questo caso - le informazioni relative ai dati di input utilizzati per caratterizzare le sorgenti sonore, l'ambiente e le condizioni di propagazione (orografia, ostacoli, condizioni meteorologiche).
- i) Livelli di rumore stimati presso i ricettori più esposti, con evidenza dei superamenti dei limiti normativi.
- j) Mitigazioni previste per ridurre al minimo i problemi di superamento dei limiti riscontrati, eventualmente articolate sulla base della dislocazione nel tempo e nello spazio delle lavorazioni; le mitigazioni comprendono interventi, modalità operative, gestionali, organizzative del cantiere e seguono dinamicamente l'evoluzione temporale e nello spazio delle lavorazioni.
- k) Limiti per i quali si chiede di poter derogare, con l'eventuale proposta di nuovi limiti che devono essere coerenti con le stime dello studio acustico.
- l) In caso di richiesta di deroga ai limiti di rumore per il periodo notturno e/o rispetto a quanto definito dai regolamenti comunali e/o dagli atti autorizzativi/di approvazione per le attività di cantiere va presentata esplicita dichiarazione, adeguatamente motivata, della sussistenza di contingenti esigenze costruttive o di tempistica per la realizzazione delle opere.
- m) Modalità degli autocontrolli per la verifica del rispetto delle condizioni/prescrizioni di deroga, sia operative che di limiti acustici, da pianificare in funzione del cronoprogramma delle lavorazioni, con l'indicazione dei descrittori acustici, metodiche di misura, tempistiche degli autocontrolli e ubicazione dei punti di misura.
- n) In caso di esposto per disturbo: dichiarazione di impegno ad eseguire misure di autocontrollo presso i ricettori coinvolti.
- o) Procedura per la gestione dei problemi, evidenziati nell'ambito di autocontrolli, di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella deroga.
- p) Azioni di formazione previste per gli operatori, anche di terze parti (subappalti), impegnati presso i cantieri, affinché siano resi edotti su tempistiche e procedure previste per il contenimento del rumore.

- q) Azioni di comunicazione previste per cittadini ed enti locali, sia preventivamente che contestualmente allo svolgimento dei lavori, al fine di fornire costante aggiornamento sull'andamento del cantiere.

3 Indicazioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

In caso di rilascio di deroga da parte dell'Amministrazione comunale, l'autorizzazione dovrebbe contenere quanto di seguito specificato.

- a) Le prescrizioni o indicazioni già contenute nei regolamenti comunali di cui all'art. 6 della L. 447/95 o nelle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione acustica.
- b) L'indicazione delle date di inizio e fine della deroga.
- c) L'indicazione delle fasce orarie all'interno delle quali sono autorizzate le attività rumorose in conformità con quanto eventualmente prescritto dagli atti autorizzativi/di approvazione, se presenti; dovrà inoltre tener conto dei periodi di maggior tutela (es. pausa pranzo e/o orario notturno) e degli orari di effettiva fruizione da parte degli utenti di ricettori sensibili quali, ad esempio, le scuole (che potrebbero non prevedere lezioni pomeridiane).
- d) Eventuali ulteriori azioni mitigative, rispetto a quelle già individuate dal richiedente della deroga.
- e) La necessità di una corretta informazione preventiva alla popolazione che si trova più esposta all'attività rumorosa oggetto di deroga.
- f) La deroga per il rispetto del limite di immissione differenziale.
- g) La deroga può contenere:
- l'eventuale definizione del valore limite (sostitutivo) che deve essere rispettato;
 - l'eventuale definizione di valori di LAeq, che devono essere rispettati su determinati periodi di tempo, anche più brevi del tempo di riferimento.
- È opportuno che l'individuazione dei nuovi valori di riferimento si basi sulle stime di rumore presentate con la richiesta di deroga.
- h) Le eventuali prescrizioni in merito alla attività di autocontrollo presentata dal richiedente. Nei casi in cui sia previsto un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per la componente Rumore che includa misure periodiche, l'eventuale richiesta di misure integrative di verifica del rispetto dei limiti di deroga dovrà essere armonizzata con le misure periodiche del PMA già calendarizzate.
- i) Le prescrizioni dovranno prevedere, relativamente al caso in cui gli autocontrolli evidenziassero il mancato rispetto dei limiti autorizzati in deroga:
- la comunicazione, da parte del Proponente all'Amministrazione comunale, del superamento con l'indicazione delle situazioni e lavorazioni rumorose;
 - la comunicazione, da parte del Proponente all'Amministrazione comunale, delle ulteriori azioni di mitigazione adottate, ovvero la loro calendarizzazione nei casi più complessi;
 - l'eventuale esecuzione di nuove misure di autocontrollo, al fine della verifica dell'efficacia delle mitigazioni attuate.

Qualora l'operatività del cantiere preveda la necessità di modifiche sull'utilizzo di macchine / impianti e/o orari di utilizzo, rispetto a quanto esplicitamente autorizzato è necessaria una comunicazione preventiva al Comune, al fine di un'eventuale revisione delle condizioni di deroga.

Ulteriori considerazioni in merito ai limiti dell'autorizzazione in deroga sono fornite in Appendice B.

Il mancato rispetto dei contenuti della deroga è sanzionato. In tal caso si applica quanto previsto Comma 3 dell'Art. 10 "Sanzioni amministrative" della legge 447/95 che recita: *"La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro"*.

In questo caso la sanzione è comminata dall'autorità comunale.

Appendice A - Cantieri per opere rilevanti per dimensione e complessità

Questa appendice è dedicata a cantieri di durata pluriennale e/o con un'ampia estensione territoriale come, ad esempio, quelli relativi a infrastrutture di trasporto lineare e a Piani Integrati di Intervento. Per questa particolare tipologia di opere, la tematica delle autorizzazioni in deroga per i cantieri ha caratteristiche di rilevanza e peculiarità approfondite di seguito.

Nel caso in cui l'opera sia stata soggetta a **procedimenti autorizzativi (VIA/PAUR, verifica di assoggettabilità a VIA/PAUR)**, può esserci la necessità di armonizzare e/o limitare i contenuti delle deroghe con quelli di eventuali condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o con il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Gli impegni prospettati con la richiesta di deroga devono essere armonizzati con le attività complessive di gestione delle questioni ambientali. In particolare, si ritiene utile far coincidere, qualora possibile, i punti di autocontrollo della deroga con i siti di misura individuati nel PMA e, ai fini della gestione di eventuali criticità, prevederne il loro spostamento presso il recettore interessato. Analogamente gli autocontrolli della deroga possono fare parte ed integrarsi nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del cantiere.

Inoltre, è opportuno che le azioni di comunicazione alla popolazione previste dalla deroga siano coordinate con le azioni di comunicazione già previste dal PMA e/o dal SGA.

L'opera può interessare il territorio di più comuni, come spesso succede quando si ha a che fare con progetti per infrastrutture lineari; in questi casi le valutazioni ed i contenuti delle deroghe rilasciate da Amministrazioni diverse potrebbero differire tra loro e presentare disomogeneità di indicazioni, creando potenzialmente difficoltà ai costruttori e ai soggetti che devono verificarne l'applicazione.

Le attività oggetto di deroga, inoltre, possono produrre effetti su ricettori situati in Comuni confinanti, che a volte non sono interessati dalla costruzione dell'opera.

Per questi motivi si attueranno azioni di coordinamento sovra comunali³.

La lunga durata (anche di parecchi anni) di questi cantieri richiede una trattazione approfondita delle implicazioni in termini di impatto per la popolazione ed una gestione delle prescrizioni dell'autorizzazione in deroga e delle azioni di mitigazione da attuare dinamicamente nel tempo. Per i cantieri di lunga durata è innanzitutto da considerare il fatto che il rumore da essi generato può interessare gli stessi ricettori per lunghi periodi di tempo, anche di diversi anni. Occorre tuttavia considerare che relativamente ai cantieri di lunga durata è più facile progettare interventi di riduzione del rumore sui singoli impianti/macchinari o sul percorso di propagazione del rumore. È più facile, inoltre, intervenire ottimizzando la dislocazione degli impianti/lavorazioni rumorose

³ Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 13 e 19 D.Lgs 267/2000ⁱⁱⁱ emerge una chiara competenza della Provincia in ordine alle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di emissione sonore che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale: non è, però, esplicitamente ricompreso anche il potere di rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Si ritiene, pertanto, che la chiave di lettura al quesito posto si rinvenga nel dettato del citato art. 13 comma 2 D.Lgs 267/2000.

Overo, il Comune mantiene la competenza al rilascio, nel proprio territorio, delle autorizzazioni in deroga, anche in ordine alle opere che attraversano territori di più comuni e, a tal fine, potrà attuare forme di cooperazione con gli altri comuni e con la Provincia interessati.

La L. 447/1995 individua nel Comune, infatti, l'organo competente ordinario e precisa espressamente che l'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Comune (art. 6 comma 1 lett. h L. 447/1995), anche perché l'effetto causato dall'opera o dal lavoro rumoroso è localizzato proprio in quel territorio comunale.

all'interno dell'area di cantiere ed effettuare la programmazione temporale delle attività (ad esempio limitando quelle notturne) al fine di contenere il disturbo.

Per i cantieri di lunga durata, infine, può essere opportuno prevedere una scadenza della deroga a più breve termine rispetto alla durata dei lavori ed eventuali proroghe successive, affinché il contenuto della deroga possa meglio adattarsi alla effettiva operatività del cantiere e seguirne dinamicamente l'evoluzione.

La realizzazione di una **infrastruttura di tipo lineare** prevede, generalmente, diverse tipologie di aree di cantiere ciascuna con una diversa funzione e che possono essere distinte in **cantieri fissi** (campi base, cantieri operativi, aree stoccaggio, ecc.) e **cantieri mobili** (fronte avanzamento lavori).

Le due tipologie di cantiere richiedono una trattazione differenziata rispetto ai contenuti dell'autorizzazione in deroga.

- **Cantieri fissi.** Si tratta di cantieri ubicati in specifiche aree di territorio, la cui dimensione varia a seconda dell'opera, destinate ad ospitare campi base, depositi temporanei, cantieri operativi e a restare attivi per molto tempo. Ospitano in genere impianti e attività che possono funzionare in modo continuo anche sulle 24 ore e per lunghi periodi; il loro regime di funzionamento e il conseguente livello delle emissioni è generalmente costante. Si tratta, ad esempio, di compressori, pompe, mulini, frantumatori, frigoriferi, impianti di betonaggio, vagli, frantoi, nastri trasportatori, ventilatori. Rientrano tra le possibili sorgenti di rumore i parcheggi, le aree adibite alla movimentazione dei materiali, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e materiali eventualmente presenti all'interno delle aree di cantiere. Le deroghe per questa tipologia di cantiere possono tener conto degli elementi suggeriti per i "cantieri di lunga durata".
- **Cantieri mobili.** Si tratta in genere di aree interessate da lavorazioni per un periodo di tempo limitato e che si muovono seguendo l'avanzamento dell'opera. Per questi cantieri tipico è il rumore prodotto dalle macchine operatrici impegnate nello scavo e nella movimentazione di terre e rocce, la demolizione di manufatti e opere d'arte, l'infissione di pali/palancole, la costruzione di massicciate, muri di contenimento, sottopassi, ponti, piste di cantiere. Attività come, ad esempio, battipalo, infissione palancole, demolizioni, taglio sono tipicamente quelle che sviluppano i maggiori livelli rumorosi e che perciò risultano maggiormente impattanti. Il rumore può avere caratteristiche di ripetitività nel tempo, di impulsività e raggiungere anche livelli elevati di emissione. Le deroghe per questa tipologia di cantiere possono tener conto degli elementi suggeriti nel punto riferito al "territorio di più comuni".

Appendice B - Valori limite di rumore nell'autorizzazione in deroga e loro verifica

L'art. 8 della LR 13/2001ⁱⁱ, relativo alle "Attività temporanee", indica che nell'autorizzazione il comune può stabilire, tra le altre cose, valori limite da rispettare e limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività.

Le indicazioni contenute nella deroga possono essere definite a partire dai risultati della valutazione d'impatto presentata dal richiedente, dalle mitigazioni proposte, dal tipo di ricettori presenti e dalle attività lavorative.

Gli elementi da bilanciare opportunamente sono la scelta dei descrittori acustici e dei relativi limiti, la definizione di periodi e orari per l'esecuzione delle attività rumorose ovvero dei periodi (del giorno, della settimana) per cui valgono le condizioni autorizzate in deroga, le azioni mitigative e le indicazioni per l'operatività del cantiere.

B.1 – Valori limite nell'autorizzazione in deroga

La deroga, in prima istanza, potrebbe derogare il valore dei limiti di zona approvati dal Piano di Classificazione acustica vigente, ad esempio attribuendo temporaneamente alle aree interessate, limitatamente al rumore del cantiere, i limiti di classe V, la classe con i limiti più elevati per il periodo diurno. In questo caso i descrittori, tempo e modalità di misura, sono quelli stabiliti nel **DM 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico**.

L'autorizzazione in deroga potrebbe, inoltre, introdurre **nuovi valori di riferimento**, basati anche su descrittori acustici per i quali la normativa non stabilisce limiti. L'autorizzazione in deroga potrebbe far riferimento al $Leq(A)$ valutato su tempi di misura inferiori rispetto al tempo di riferimento, stabilendo, ad esempio, che il livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora non superi 70 dB(A).

Per loro natura i cantieri possono avere livelli di emissione sonora molto variabili, anche sul breve periodo. Per questo motivo descrittori acustici valutati su tempi di misura troppo brevi non sono in grado di fornire una buona descrizione del clima acustico presente; infatti, rilievi eseguiti anche a pochi minuti l'uno dall'altro possono far registrare valori molto diversi e quindi poco gestibili. Per questo motivo, nel caso di indicatori acustici che forniscono informazioni "medie", come ad es. il $Leq(A)$, è in genere opportuno prescrivere intervalli d'integrazione coerenti con i nuovi valori di riferimento.

È sicuramente utile che la deroga sospenda sempre esplicitamente l'applicazione del **limite differenziale**.

B.2 – Verifica dei valori limite dell'autorizzazione in deroga

Il parametro di riferimento utilizzato per i limiti di deroga è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel **DM 16 marzo 1998** "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

In presenza di sorgenti di rumore significative diverse dal cantiere è possibile far riferimento ai metodi indicati dalla norma **UNI 10855:1999** per la valutazione del contributo acustico specifico del cantiere; è inoltre possibile far riferimento ai livelli percentili per una miglior caratterizzazione della sorgente sonora cantiere rispetto al rumore di fondo e alle sorgenti estranee (es. rumore stradale).

In termini generali, qualsiasi prescrizione contenuta nella deroga – relativamente a limiti, orari, interventi di mitigazione, condizioni operative, organizzazione del cantiere, informazioni verso terzi, azioni di autocontrollo - devono essere formulate in modo tale da essere **facilmente verificabili** sia da parte del proponente (autocontrolli) che dagli organi di controllo (comune, ARPA) al fine di evitare contestazioni e a garanzia dell'effettiva tutela sia dei ricettori che delle esigenze del cantiere.

In particolare, per la verifica del rispetto dei limiti di rumore indicati nella deroga è preferibile che le misure di autocontrollo siano eseguite in prossimità dei **ricettori** già individuati dal PMA, se esistente, oppure presso altri ricettori, scelti fra quelli più esposti al rumore di cantiere, di cui il proponente, già in fase di richiesta di deroga, ha preventivamente verificato la disponibilità all'accesso.

In alternativa alla misura di autocontrollo presso un ricettore privato, si possono individuare dei "punti di controllo" in **spazi pubblici**, non necessariamente coincidenti con dei ricettori, la cui posizione dovrà comunque essere adeguatamente scelta affinché sia significativa per la caratterizzazione dell'impatto acustico del cantiere sui ricettori presenti.

Per cantieri fissi di una certa rilevanza per durata e impatto verso i ricettori, e sempre compatibilmente con le risorse disponibili, i "punti di controllo" possono essere individuati per un **monitoraggio in continuo** del rumore di cantiere che consenta di inviare in tempo reale **messaggi di allerta** in caso di superamento di soglie prefissate, rendendo più efficace l'autocontrollo e il controllo del rispetto dei limiti di deroga. Il monitoraggio in continuo del rumore del cantiere richiede un'adeguata progettazione dello stesso. Dovrà consentire, ad esempio, la possibilità di estrapolare dal rumore complessivo registrato dalla stazione fissa l'effettivo contributo del cantiere al fine di non creare falsi messaggi di allerta.

Note al testo

i. Legge 447/95 - Art. 6. Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
[...]
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso

ii. Legge regionale 13/2005: - Art. 8. Attività temporanee

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui al presente articolo.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
 - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:
 - a) valori limite da rispettare;
 - b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
 - c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
- 3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l'immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.
- 3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:
 - a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;
 - b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.

iii. D. Lgs. 267/2000

Art. 13. Funzioni (Comune)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 19. Funzioni (Provincia)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;

- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.